



COMUNE DI MISILISCEMI

Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORDINANZA SINDACALE

N. 35 del 07/08/2026

Oggetto: Divieto di accensione di falò e fuochi, di introduzione e detenzione di materiali combustibili, e di bivacco sui litorali di Marausa Lido e di Salinagrande, ricadenti nel territorio del Comune di Misiliscemi, in occasione della Notte di San Lorenzo e della Notte di Ferragosto

IL SINDACO

PREMESSO che

- i litorali di Marausa Lido e di Salinagrande, ricadenti nel territorio di Misiliscemi, costituiscono un'area di particolare pregio ambientale, paesaggistico e naturalistico, interessata, durante la stagione estiva, da una significativa presenza di residenti e turisti;
- in occasione della notte tra il 10 e l'11 agosto (Notte di San Lorenzo) e della notte tra il 14 e il 15 agosto (Notte di Ferragosto), si registra tradizionalmente un consistente afflusso di persone su entrambi i litorali (Marausa Lido e Salinagrande) con fenomeni di accensione di falò, bivacco e introduzione di materiali combustibili;

CONSIDERATO che:

- l'accensione di falò e fuochi sugli arenili costituisce un concreto pericolo per la pubblica e privata incolumità, favorisce l'innescio di incendi e può arrecare gravi danni all'ecosistema costiero e al patrimonio demaniale marittimo;
- i residui della combustione, le braci e i materiali incandescenti possono permanere sugli arenili anche dopo lo spegnimento dei fuochi, costituendo un grave rischio per l'incolumità dei fruitori della spiaggia;
- l'abbandono di legna, pallet, carbonella, bottiglie, rifiuti ed altri materiali determina un rilevante pregiudizio sotto il profilo igienico-sanitario, ambientale e del decoro urbano;
- il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 1° giugno 2007 disciplina l'utilizzo del demanio marittimo regionale e demanda ai Comuni l'adozione delle misure necessarie a garantirne la tutela e la corretta fruizione;

RICHIAMATA la nota della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Trapani, acquisita al protocollo generale del Comune in data 06.08.2026 al n. 11231 avente ad oggetto: *“Stagione estiva 2026 - Agosto. Sicurezza in materia di accensione fuochi per la notte di San Lorenzo e Ferragosto”* con la quale i Sindaci dei Comuni costieri sono invitati ad adottare ogni utile misura volta a prevenire l'accensione di falò sugli arenili, i bivacchi e ogni comportamento suscettibile di compromettere la sicurezza pubblica, la pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente;

RITENUTO necessario ed urgente, anche in attuazione delle indicazioni impartite dalla Prefettura di Trapani, adottare specifiche misure preventive finalizzate a tutelare la pubblica e privata incolumità, la

sicurezza urbana, l'ambiente costiero, il patrimonio demaniale marittimo ed il decoro dei litorali di Marausa Lido e di Salinagrande, vietando condotte suscettibili di arrecare pericolo alle persone e all'ambiente;

VISTI

- gli articoli 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000;
- il Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 476 del 1° giugno 2007;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Nel periodo compreso tra le ore 08:00 del 10 agosto 2026 e le ore 08:00 del giorno 11 agosto 2026 e tra le ore 08:00 del 14 agosto 2026 e le ore 08:00 del giorno 15 agosto 2026, sui litorali di Marausa Lido e di Salinagrande ricadenti nel territorio del Comune di Misiliscemi, è fatto divieto di:

1. accendere falò, fuochi, barbecue, bracieri, fornelli, carbonelle o qualsiasi altra forma di combustione.
2. introdurre, detenere, trasportare o depositare legna, fascine, pallet, cassette di legno, carbone, carbonella, liquidi infiammabili, combustibili o qualsiasi altro materiale destinato o comunque idoneo all'accensione di fuochi.
3. effettuare bivacchi, campeggi o pernottamenti mediante tende, gazebo, roulotte, camper, giacigli o altre strutture idonee alla permanenza notturna,
4. organizzare raduni spontanei finalizzati all'accensione di falò o comunque comportanti l'introduzione di materiali combustibili sull'arenile, fatti salvi gli eventi e le manifestazioni preventivamente autorizzati dalle competenti Autorità;
5. abbandonare sul litorale residui della combustione, rifiuti o qualsiasi altro materiale idoneo a compromettere la sicurezza, l'igiene e il decoro dei luoghi.

DISPONE

- che il Comando della Polizia Locale del Comune di Misiliscemi, con il concorso delle altre Forze di Polizia e degli organi competenti, vigili sull'osservanza della presente Ordinanza, procedendo all'accertamento delle violazioni e all'adozione dei provvedimenti di competenza;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
- che sia data la massima diffusione mediante i canali istituzionali dell'Ente;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa:
 - o alla Prefettura – U.T.G. di Trapani;
 - o alla Questura di Trapani;
 - o alla Capitaneria di Porto di Trapani;
 - o al Comando Provinciale dei Carabinieri;
 - o al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;
 - o al Comando della Polizia Locale di Misiliscemi.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni di legge, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla normativa vigente.

Gli organi di Polizia Locale, le Forze di Polizia e tutti i soggetti cui è demandata l'attività di vigilanza sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Misiliscemi li, 07/08/2026

***f.to* Dott. Salvatore Antonino Tallarita**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente Ordinanza, è pubblicata all'Albo pretorio del Comune, dal 07/08/2026 registrata al n° 1143 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Misiliscemi, lì 07/08/2026

***Il Responsabile dell'Albo pretorio
f.to Maria Biagioni***